



Ordinanza 75/SA/2025 del 28/10/2025

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la comunicazione dell'ATS Valpadana del 27/10/2025, di un sospetto fondato di Influenza Aviaria - HPAI nell'allevamento avicolo codice aziendale 017CR024 sito nel Comune di Casale Cremasco-Vidolasco (CR) e la conferma di positività per virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI), sottotipo H5N1, emessa dal Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza Aviaria e trasmessa dalla UO Veterinaria della DG Welfare di Regione Lombardia in data 27/10/2025, con l'istituzione di una Zona di Protezione e una Zona di Sorveglianza che interessa i Comuni dell'ATS di Bergamo;

VISTA la Legge 23/12/1978, n. 833 e successive aggiunte e modificazioni;

VISTA la Legge regionale n. 33/2009 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»);

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate ed in particolare l'articolo 12;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti;

VISTA la D.G.R. 6 LUGLIO 2020 – N. XI/3333: “Piano regionale di controllo e sorveglianza dell'influenza aviaria”;

VISTO il Decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136 Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016;

VISTO il Decreto Legislativo n.27 del 2 febbraio 2021 finalizzato ad adeguare e raccordare le disposizioni nazionali vigenti alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625;

CONSIDERATA la necessità di adottare, ai sensi dell'articolo 19 del Decreto Legislativo 136/2022, dell'articolo 61 del Regolamento (UE) 2016/429 e dell'articolo 12 del Regolamento delegato (UE) 2020/687 le misure previste al fine di impedire il diffondersi della malattia comprendenti l'istituzione di una Zona di Protezione nel raggio di 3 Km e di una Zona di Sorveglianza nel raggio di 10 km intorno all'allevamento sede di focolaio, nonché di definire le misure da applicare in tali zone ai sensi del Regolamento (UE) 2020/687 sopra richiamato;

Vista la delega alla firma affidata dal Direttore Generale al Dr. Antonio Sorice, Direttore della S.C. “Distretto Veterinario A”, con nota prot. 0069221 del 19 luglio 2024;

Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo

ORDINA

- l'istituzione della **Zona di Protezione** con un raggio di 3 km dall'allevamento avicolo 017CR024, sede di focolaio, sito nel Comune di Casale Cremasco-Vidolasco (CR), in conformità a quanto previsto dall'art. 21, comma 1, lettera a) del Regolamento delegato (UE) 2020/687. La Zona di Protezione è elencata **nell'Allegato A** che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e interessa i Comuni di:

✓ **Barbata ed Isso**

- nella Zona di Protezione si applicano le misure previste dall'articolo 22 e dagli articoli dal 24 al 27 del Regolamento delegato (UE) 2020/687:
 - verifica dell'aggiornamento in BDN dell'anagrafica e delle registrazioni di tutte le aziende avicole commerciali e effettuazione, da parte del Distretto Veterinario competente, di almeno una visita presso tutti gli stabilimenti avicoli ricadenti in zona di protezione, il più presto possibile e senza ritardi ingiustificati e indagini di laboratorio nel rispetto delle disposizioni della nota Protocollo G1.2024.0035818 del 23/09/2024, Allegato paragrafo d) punto iii) ii) e di eventuali successive modifiche e del manuale diagnostico, nelle aziende avicole commerciali ubicate all'interno della zona;
 - eventuali mortalità anomale o segni clinici riferibili a HPAI sono immediatamente segnalate, in conformità all'articolo 6 del Decreto Legislativo 136/2022, al Servizio Veterinario dell'ATS che svolge gli opportuni accertamenti;
 - sono disposti i divieti di cui all'allegato VI del Reg (UE) 2020/687 per la HPAI; ogni movimentazione di pollame, di altri volatili in cattività, di pollastre, di pulcini di un giorno e di uova verso la zona di protezione o al suo interno è vietata, salvo nei casi in cui le Regioni autorizzino, in conformità al Decreto 136/2022 e secondo modalità e protocolli definiti e fatte salve altre misure di controllo che il Veterinario Ufficiale riterrà opportune;
 - il Distretto competente provvede affinché il trasporto di animali e prodotti attraverso la Zona di Protezione avvenga:
 - 1) senza soste o operazioni di scarico nella zona di restrizione;
 - 2) privilegiando le principali vie di comunicazione stradali o ferroviarie;
 - 3) evitando le vicinanze di stabilimenti che detengono animali delle specie sensibili;
 - è vietata la movimentazione di pollame, di altri volatili in cattività, di pollastre, di pulcini di un giorno e di uova in uscita dalla zona di protezione, salvo nei casi in cui le Regioni autorizzino, in conformità al Decreto 136/2022 e secondo modalità e protocolli definiti, il trasporto diretto di:
 - 1) pollame a un impianto di macellazione appositamente designato;
 - 2) pollastre destinate a un'azienda o capannone in cui non sia presente altro pollame; le pollastre in tale struttura restano per 21 giorni e l'azienda è sottoposta a sorveglianza ufficiale a partire dall'arrivo delle pollastre;
 - 3) pulcini di un giorno, in via alternativa:
 - i. verso un'azienda di tale azienda nella quale i pulcini di un giorno restano per 21 giorni e l'azienda è sottoposta a sorveglianza ufficiale successivamente al loro arrivo;
 - ii. verso una qualsiasi altra azienda nel caso in cui si tratti di pulcini di un giorno nati da uova di aziende avicole ubicate al di fuori della zona di restrizione, purché l'incubatoio sia in grado di garantire, attraverso la propria organizzazione logistica e le condizioni operative in materia di biosicurezza, l'assenza di contatto con uova da cova o pulcini di un giorno di allevamenti avicoli della zona di restrizione, caratterizzati quindi da un diverso stato sanitario;
 - 4) uova da cova verso un incubatoio designato. Le uova da cova e i relativi imballaggi sono disinfettati prima della spedizione e deve essere garantita la rintracciabilità delle uova;
 - 5) uova da consumo verso un centro di imballaggio, purché confezionate in imballaggi a perdere e siano applicate tutte le misure di biosicurezza;
 - 6) uova verso uno stabilimento per la fabbricazione di ovoprodotti come previsto all'allegato III, sezione X, capitolo II, del regolamento (CE) n. 853/2004 per essere manipolate e trattate in conformità dell'allegato II, capitolo XI, del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo

7) uova destinate alla distruzione;

- smaltimento delle carcasse in conformità al Regolamento (CE) n. 1069/2009 in un impianto riconosciuto;
 - rispetto, per chiunque entri o esca dalle aziende ubicate nella zona di restrizione, di adeguate misure di biosicurezza volte a impedire la diffusione dell'influenza aviaria;
 - i veicoli e le attrezzature utilizzati per trasportare pollame o altri volatili in cattività vivi, mangime, concime, liquami e lettiera, nonché qualsiasi altro materiale o sostanza devono essere puliti e disinfettati senza indugio dopo ogni trasporto, conformemente all'allegato IV del Regolamento (UE) 687/2020, nel rispetto del Manuale operativo dell'influenza aviaria; i mezzi di trasporto utilizzati per i movimenti di pollame e dei relativi prodotti da, verso e attraverso la zona soggetta a restrizioni e al suo interno devono essere costruiti e mantenuti in modo da evitare perdite o fughe di animali, prodotti o qualsiasi materiale che comportino un rischio per la sanità animale;
 - non sono ammessi, senza l'autorizzazione del Veterinario Ufficiale, l'ingresso o l'uscita di pollame, altri volatili in cattività o mammiferi di specie domestiche da un'azienda. Tale limitazione non si applica ai mammiferi che abbiano accesso unicamente agli spazi riservati all'abitazione umana in cui essi:
 - non hanno contatti con il pollame o altri volatili in cattività dell'azienda;
 - non hanno accesso alle gabbie o alle zone in cui è tenuto il pollame o altri volatili in cattività dell'azienda;
 - non sono consentiti la rimozione o lo spargimento del letame o dei liquami, che devono essere opportunamente stoccati e riparati, salvo autorizzazione del Servizio Veterinario della ATS, in accordo alle indicazioni regionali, al trasporto da un'azienda ubicata in zona di protezione a un impianto riconosciuto per un trattamento adeguato a distruggere i virus dell'influenza aviaria eventualmente presenti, secondo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1069/2009;
 - sono vietate fiere, mercati, esposizioni o altri raduni di pollame o altri volatili in cattività, salvo autorizzazione da parte della regione sentito il Ministero della Salute;
 - è vietato il rilascio di selvaggina da penna per ripopolamento;
 - è vietato l'utilizzo dei richiami vivi appartenenti all'ordine degli anseriformi e caradriformi in appostamento mobile e fisso; i capi devono rimanere presso il luogo di utilizzo e non essere spostati per alcun motivo.
- L'istituzione della **Zona di Sorveglianza** con un raggio di 10 km dall'allevamento avicolo 017CR024, sede di focolaio, sito nel Comune di Casale Cremasco-Vidolasco (CR), in conformità a quanto previsto dall'art. 21, comma 1, lettera b) del Regolamento delegato (UE) 2020/687. La Zona di Sorveglianza comprende gli allevamenti in mappa ed elencati **nell'Allegato A**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e interessa i Comuni di:
- ✓ **Antegnate, Barbata, Bariano, Calcio, Calvenzano, Caravaggio, Covo, Fara Olivana con Sola, Fontanella, Fornovo San Giovanni, Isso, Misano Di Gera D'Adda, Morengo, Mozzanica, Pagazzano, Pumenengo, Romano di Lombardia, Torre Pallavicina**
- Nella Zona di Sorveglianza si applicano le misure previste dall'articolo 22 e dagli articoli dal 40 al 42 del Regolamento delegato (UE) 2020/687:
- effettuazione, con la massima tempestività, da parte del Distretto Veterinario competente, del censimento (verifica dell'aggiornamento in BDN dell'anagrafica e delle registrazioni) di tutte le aziende avicole commerciali e visite delle aziende a campione, in conformità all'articolo 26 e all'allegato I, sezione A.3;
 - sono disposti i divieti di cui all'allegato VI del Reg (UE) 2020/687 per la HPAI; ogni movimentazione di pollame, di altri volatili in cattività, di pollastre, di pulcini di un giorno e di uova verso la Zona di Sorveglianza o al suo interno è vietata fatta salvo nei casi in cui le Regioni autorizzino, in conformità al Decreto 136/2022 e secondo modalità e protocolli definiti e fatte salve altre misure di controllo che il Veterinario Ufficiale riterrà opportune;

Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo

- Il distretto competente provvede affinché il trasporto di animali e prodotti attraverso la zona di sorveglianza avvenga:
 - senza soste o operazioni di scarico nella zona di restrizione;
 - privilegiando le principali vie di comunicazione stradali o ferroviarie;
 - evitando le vicinanze di stabilimenti che detengono animali delle specie sensibili;
- è vietata la movimentazione di pollame, di altri volatili in cattività, pollastre, pulcini di un giorno, uova in uscita dalla zona di sorveglianza, salvo autorizzazioni rilasciate dalla Regione in conformità al Decreto 136/2022 e secondo modalità e protocolli definiti; tale divieto non si applica al transito su strada o rotaia attraverso la zona di sorveglianza che non comporti operazioni di scarico o soste;
- chiunque entri o esca dall'azienda deve rispettare adeguate misure di biosicurezza volte ad impedire la diffusione dell'influenza aviaria;
- i veicoli e le attrezzature utilizzati per trasportare pollame o altri volatili in cattività vivi, carcasse, mangime, concime, liquami e lettiere, nonché qualsiasi altro materiale o sostanza potenzialmente contaminati devono essere accuratamente puliti e disinfettati dopo ogni trasporto conformemente all'allegato IV del Regolamento (UE) 687/2020, nel rispetto del Manuale operativo dell'influenza aviaria; i mezzi di trasporto utilizzati per i movimenti di pollame e dei relativi prodotti da, verso e attraverso la zona soggetta a restrizioni e al suo interno devono essere costruiti e mantenuti in modo da evitare perdite o fughe di animali, prodotti o qualsiasi materiale che comportino un rischio per la sanità animale;
- non sono ammessi, senza l'autorizzazione del Veterinario Ufficiale, l'ingresso o l'uscita di pollame, altri volatili in cattività o mammiferi di specie domestiche da un'azienda in cui sia tenuto pollame. Tale limitazione non si applica ai mammiferi che abbiano accesso unicamente agli spazi riservati all'abitazione umana in cui essi:
 - non hanno contatti col pollame o altri volatili in cattività dell'azienda;
 - non hanno accesso alle gabbie o alle zone in cui è tenuto il pollame o altri volatili in cattività dell'azienda;
- eventuali aumenti della morbidità o della mortalità o cali significativi dei livelli di produzione nelle aziende sono immediatamente segnalati al Servizio Veterinario dell'ATS che svolge gli opportuni accertamenti;
- sono vietati la rimozione o lo spargimento del letame o dei liquami proveniente dalle aziende ubicate nella Zona di Sorveglianza, che devono essere opportunamente stoccati e riparati; è fatta salva autorizzazione del Servizio Veterinario dell'ATS in conformità alle indicazioni regionali;
- è vietato il rilascio di selvaggina da penna per ripopolamento;
- è vietato l'utilizzo dei richiami vivi appartenenti all'ordine degli anseriformi e caradriformi in appostamento mobile e fisso; i capi devono rimanere presso il luogo di utilizzo e non essere spostati per alcun motivo;
- sono vietate fiere, mercati, esposizioni o altri raduni di pollame o altri volatili in cattività.

Le presenti misure sono mantenute per almeno 30 giorni dalla data del completamento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione nell'azienda infetta.

Si incaricano i Veterinari Ufficiali competenti per territorio alla vigilanza e controllo della presente Ordinanza.

La presente Ordinanza, che entra immediatamente in vigore, sarà trasmessa ai Sindaci dei Comuni interessati e notificata ai proprietari/detentori delle Aziende Avicole presenti nel territorio delle zone di sorveglianza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR di Brescia ai sensi dell'articolo 3 comma IV della Legge 7 agosto 1990 n. 241, nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di notifica

I contravventori saranno puniti a termine di Legge.

**Per il Direttore Generale
Il Dirigente delegato alla firma
Dr. Antonio Sorice
Direttore della S.C. "Distretto Veterinario A"**

Documento originale sottoscritto mediante firma digitale e
conservato agli atti dell'ATS in conformità alle vigenti disposizioni
d. lgs. 82/2005 e disposizioni attuative